

Appalto n. 2/2024: Servizio di ricerca e selezione del personale

Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro

INFRATRASPORTI.TO S.r.l.

APPALTO N. 2/2024 – ALLEGATO N. 4

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO N. **/2024

SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

CIG B1B54B3D80

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

INFRATRASPORTI.TO s.r.l., C.F. 10319310016, con sede in Torino, C.so Novara n. 96, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 10319310016, in persona del Prof. Ing. Bernardino Chiaia, in qualità di Presidente e Amministratore munito dei necessari poteri con atto di nomina del 26/07/2022, domicilio digitale pec infratrasportitosrl@legalmail.it (nel seguito per brevità anche “**Infra.To**” o “**Committente**” o “**Stazione Appaltante**”);

E

..... con sede legale in, Via, iscritta al Registro delle Imprese di, al n., REA, di, P.IVA....., in persona del _____, giusti i poteri allo stesso conferiti con, domicilio digitale pec (nel seguito per brevità anche “**Appaltatore**” o “**Affidatario**” o “**Operatore Economico**”);

di seguito, congiuntamente, le “**Parti**” e, singolarmente, la “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- a) Infratrasporti.To s.r.l. (di seguito, “**Infra.To**”) è società a socio unico Comune di Torino, con sede in Torino, Corso Novara, n. 96, capitale sociale euro 217.942.216,00, con codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 10319310016, concessionaria della Linea 1 – Metropolitana Automatica di Torino che svolge, conformemente alle previsioni statutarie, attività di engineering, progettazione, costruzione e sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci;
- b) in seguito a variazione statutaria approvata il 30 novembre 2022, Infra.To può altresì svolgere attività di committenza, anche ausiliarie. In particolare, Infra.To può: aggiudicare appalti e stipulare ed eseguire contratti per conto delle Amministrazioni Pubbliche socie, di amministrazioni aggiudicatrici e di enti aggiudicatori;

Appalto n. 2/2024: Servizio di ricerca e selezione del personale

Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro

- c) conformemente alle nuove disposizioni legislative, Infra.To è iscritta all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 artt. 62 e 63 e dell’allegato II.4, per i livelli “L1 - lavori” e “SF2 - servizi e forniture”;
- d) nell’ambito delle attività esercitate, Infra.To è stata individuata quale soggetto realizzatore degli interventi di manutenzione straordinaria o di nuove opere sulla rete tranviaria (deliberazione del Consiglio comunale del 6 febbraio 2023 n. 41 e successiva Convenzione per la concessione del diritto d’uso degli impianti fissi ferro filotranviari e di fermata tra il Comune di Torino, sottoscritta tra Infra.To e G.T.T. S.p.A.);
- e) inoltre, a seguito dell’approvazione del DPCM 23 novembre 2023, con cui il Prof. Ing. Bernardino Chiaia, attualmente Presidente e Amministratore Delegato di Infra.To, è stato nominato Commissario Straordinario per la Linea 2 della Metropolitana di Torino, Infra.To è stata preliminarmente individuata quale società di supporto tecnico e delle attività connesse alla realizzazione dell’intervento alle funzioni del Commissario Straordinario;
- f) Nell’ambito delle proprie attività, in considerazione dell’esponentiale incremento quantitativo e qualitativo dei settori di operatività di Infra.To, al fine di garantire il corretto e proficuo svolgimento delle attività stesse e di incrementare le risorse assegnate alle diverse aree aziendali, Infra.To ha ravvisato la necessità di procedere alla selezione di società di supporto specializzato per la ricerca e selezione del personale in vari ambiti professionali e con differenti qualifiche;
- g) In considerazione della variabilità e indeterminatezza, allo stato attuale, del numero di risorse necessarie, oltre che della eterogeneità dei profili richiesti, Infra.To ha ritenuto opportuno optare per lo strumento negoziale dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito, il “**Codice**”) da concludere con un unico operatore economico, nell’ambito del quale saranno poi sottoscritti specifici contratti attuativi in relazione alle singole necessità che, di volta in volta, potranno manifestarsi;
- h) con determina dell’Amministratore Delegato del 16 maggio 2024, n. 39 è stata pertanto indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del Codice, art. 50, co. 1, lett. e), preceduta da avviso per manifestazione di interesse, per l’affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di ricerca e selezione del personale, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvandone l’importo a base di gara e tutti gli allegati;
- i) l’Affidatario è risultato il miglior offerente, sulla base dell’offerta tecnica ed economica che si allegano al presente accordo quadro (di seguito, l’“**Accordo Quadro**”) per farne parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2);
- j) con Determina dell’Amministratore Delegato del *** n. *** la procedura è stata aggiudicata in favore di ***;
- k) è stata accertata, in capo all’Appaltatore, l’assenza delle cause di esclusione di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del Codice;

Appalto n. 2/2024: Servizio di ricerca e selezione del personale

Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro

- l) sono state acquisite, conformemente all'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. le comunicazioni antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA), con successivo rilascio delle comunicazioni antimafia con esito negativo / *oppure* è decorso il termine di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 88, co. 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. / *oppure* è stata verificata l'iscrizione alla cd. *white list* della Prefettura di ****;
- m) l'Appaltatore ha depositato nei termini di legge la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali richiesta in sede di gara (*****);
- n) il Responsabile Unico del Progetto ("RUP") è Giuseppina Manescotto, dipendente di Infra.To, Referente Risorse Umane e Organizzazione;
- o) la medesima è altresì direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 31 dell'all. II.14 al Codice;
- p) la stipula dell'presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per Infra.To nei confronti dell'Operatore Economico, in quanto lo stesso definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli appalti specifici.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI.

Le premesse, gli allegati e gli elaborati richiamati, ancorché non facenti parte materialmente del presente Accordo Quadro, ne costituiscono parte integrante.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro, ex art. 59 del Codice, ha ad oggetto la disciplina contrattuale relativa alle condizioni e modalità di affidamento dei singoli contratti di appalto attuativi inerenti alla esecuzione del servizio di ricerca e selezione del personale in favore di Infra.To (nel seguito, i "**Contratti Attuativi**"), il cui testo, in forma di schema, è allegato al presente Accordo Quadro (Allegato 3).

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, collegati all'Accordo Quadro, rientrano nella disciplina dell'appalto pubblico di servizi e si configurano, perciò, come prestazione d'opera intellettuale.

L'Operatore Economico si impegna e si obbliga sin d'ora ad eseguire i servizi di ricerca e selezione del personale alle condizioni e termini disciplinati dal presente Accordo Quadro, dai Contratti Attuativi e dai relativi allegati, nonché dall'offerta economica e dall'offerta tecnica e in tutti gli ulteriori eventuali atti e documenti richiamati nell'Accordo Quadro stesso. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi qui assunti si applicheranno le penali previste dall'art. 12, ferma restando la facoltà per Infra.To di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 122 del Codice, come richiamato nell'art. 13.

Il presente Accordo Quadro non obbliga il Committente all'affidamento di Contratti Attuativi all'Operatore Economico, se non nei limiti ed alle condizioni di quanto previsto al successivo art. 3.

Appalto n. 2/2024: Servizio di ricerca e selezione del personale

Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro

Il servizio di ricerca e selezione del personale sarà affidato di volta in volta all’Affidatario mediante la stipula di appositi e specifici Contratti Attuativi, fatta salva l’esecuzione anticipata. Si precisa che i Contratti Attuativi verranno sottoscritti per singola tipologia di selezione, secondo la necessità di Infra.To, e presenteranno un proprio numero progressivo identificativo.

Ciascun Contratto Attuativo potrà contenere a titolo esemplificativo le seguenti indicazioni:

- a) Oggetto e tipologia dell’attività di ricerca e selezione, con specificazione delle caratteristiche del profilo/i ricercato/i;
- b) Modalità e termini di esecuzione dell’incarico, suddivisi per fasi secondo quanto previsto nella documentazione di gara, qui espressamente richiamata;
- c) Importo del servizio, secondo quanto definito nell’Offerta Economica (allegato 1);
- d) Modalità di pagamento;
- e) Richiamo alle garanzie prestate in occasione della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, con indicazione della permanenza della relativa validità;

L’Operatore Economico si obbliga ad apprestare una organizzazione ed un Gruppo di Lavoro idoneo a garantire, ove necessario, anche la contemporanea esecuzione di più servizi di ricerca e selezione del personale, anche per profili e tipologie differenti.

La mancata sottoscrizione di anche solo un Contratto Attuativo per fatto dell’Operatore Economico o l’inadempimento dell’Operatore Economico alla presa in consegna delle prestazioni relative a ciascun singolo Contratto Attuativo stipulato in dipendente dell’Accordo Quadro darà facoltà ad Infra.To, oltre che di escutere le garanzie prestate, di risolvere il presente Accordo Quadro ai sensi di legge.

ART. 3 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DELLE ATTIVITA’

L’Accordo Quadro ha durata di quattro anni dalla sottoscrizione. I singoli Contratti Attuativi saranno stipulati, su richiesta di Infra.To, secondo le contingenti esigenze di ricerca e selezione del personale.

Si precisa che, come confermato nelle FAQ dell’ANAC, la durata del singolo Contratto Attuativo può superare il termine massimo di durata dell’Accordo Quadro fermo restando l’evenienza che lo stesso sia stipulato entro il termine di vigenza dell’Accordo Quadro medesimo.

Dalla data di scadenza dell’Accordo Quadro, pertanto, non potranno essere stipulati ulteriori Contratti Attuativi, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli stipulati prima della data di scadenza. In tali casi, la durata dell’Accordo Quadro si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti al termine per l’esecuzione delle prestazioni pattuito in ciascun Contratto Attuativo pendente. Detta estensione di validità non darà all’Operatore Economico alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Appalto n. 2/2024: Servizio di ricerca e selezione del personale

Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Ciascuna attività oggetto di ogni singolo Contratto Attuativo dovrà essere eseguita con le modalità e termini specificamente previsti nel Contratto Attuativo stesso, secondo quanto indicato nella Offerta Tecnica e nella offerta Economica allegate sub 1 e 2.

L'Affidatario si obbliga, nel corso dell'intero periodo di esecuzione del servizio, a mantenere la medesima composizione del Gruppo di Lavoro originariamente indicata in sede di Offerta, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, così composto: *[da completare sulla base dell'Offerta ricevuta]*.

Conseguentemente, l'Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente a Infra.To ogni eventuale variazione dei componenti del Gruppo di Lavoro.

I singoli incarichi dovranno essere svolti dall'Affidatario con proprie risorse professionali e con la diligenza tipicamente richiesta per incarichi della medesima tipologia, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme deontologiche ed etiche. All'Affidatario è consentito avvalersi di propri collaboratori, fermo restando l'esclusiva titolarità del rapporto contrattuale in capo all'Affidatario stesso, il quale risponderà dell'operato dei propri collaboratori e manleva Infra.To da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata dai collaboratori di cui si sia eventualmente avvalso. Per l'attività da svolgere ai sensi del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, l'Affidatario, fermo quanto sopra evidenziato per le attività eseguite presso la sede di Infra.To, dovrà avvalersi esclusivamente dei propri mezzi e delle proprie strutture che dichiara di avere a disposizione in modo adeguato in relazione all'incarico conferitogli, senza vincoli di orario e di modalità di esecuzione, avendo tuttavia riguardo alle esigenze di Infra.To (che dichiara di conoscere) ed alle comuni regole di esperienza applicabili all'oggetto della prestazione.

L'Affidatario potrà accedere alle strutture ed ai documenti di Infra.To per quanto necessario all'esecuzione del proprio incarico.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Affidatario farà riferimento al RUP sig.ra Giuseppina Manescotto Referente Risorse Umane e Organizzazione, ovvero ad un incaricato da questi individuato.

Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ove imputabile all'Affidatario, verrà contestato dal RUP mediante atto scritto e comporterà l'applicazione delle penali secondo quanto previsto all'art. del presente Accordo Quadro.

ART. 5 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è pari ad € 135.000,00 (Euro centotrentacinquemila/00), comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA e degli oneri previdenziali eventualmente applicabili (nel seguito, il "**Valore Stimato**"), e costituisce la somma complessiva presunta dei futuri e possibili singoli Contratti Attuativi.

Il Valore Stimato dell'Accordo Quadro ha l'esclusiva finalità di quantificare un fabbisogno presunto per Infra.To e il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro, senza peraltro essere impegnativo e/o vincolante nei confronti dell'Appaltatore.

Appalto n. 2/2024: Servizio di ricerca e selezione del personale

Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro

Gli affidamenti dei singoli Contratti Attuativi avverranno con le modalità descritte nel seguito del presente articolo e sulla base dell'importo di aggiudicazione.

Il Committente si impegna a stipulare con l'Operatore Economico Contratti Attuativi per un ammontare massimo pari al Valore Stimato dell'Accordo Quadro, in ogni caso nel numero minimo di 5 Contratti Attuativi.

Ogni procedura selettiva (con ciò intendendosi l'avvio della ricerca del/dei profilo/i ricercati e autorizzati con singolo e più avvisi contestuali) sarà oggetto di specifico Contratto Attuativo.

Nel caso in cui, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro e nel corso di esecuzione del medesimo, Infra.To richieda di avviare il servizio di ricerca e selezione del personale per un numero di profili inferiore a 5 (cinque), saranno comunque riconosciuti all'affidatario € 1.500,00 per ogni profilo non richiesto fino al raggiungimento del numero minimo di cinque (5), a ristoro dei profili minimi richiesti e non attivati con la presente procedura.

L'Affidatario espressamente rinuncia ad eventuali ulteriori pretese a qualsivoglia titolo per i profili minimi non attivati.

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

6.1. Per l'esecuzione dei singoli incarichi oggetto dei Contratti Attuativi, l'Operatore Economico è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'adeguata organizzazione avente una capacità prestazionale idonea a far fronte efficacemente, con esattezza e regolarità, alle richieste ed esigenze di assunzione avanzate da Infra.To, nel rispetto dei risultati, modi e requisiti richiesti dal presente Accordo Quadro, dalla Lettera di invito e da ogni altro eventuale documento richiamato nell'Accordo Quadro. Resta peraltro di competenza esclusiva dell'Operatore Economico l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori impiegati nell'esecuzione dei Contratti Attuativi affidatigli.

6.2. L'Operatore Economico individuerà, prima di iniziare le attività previste in ciascun Contratto Attuativo, una propria **risorsa responsabile della gestione dell'Accordo Quadro**.

ART. 7 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

7.1. Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione dei Contratti Attuativi, i prezzi subiscano, per effetto di condizioni di natura oggettiva impreviste, imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al valore d'appalto, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi di riferimento utilizzati, Infra.To adeguerà il corrispettivo per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari all'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alle prestazioni ancora da eseguire, nel limite delle risorse disponibili secondo quanto indicato all'art. 60, co. 5, del Codice.

Ai fini della determinazione delle variazioni, Infra.To utilizzerà gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 60, co. 3, lett. b), del Codice.

Appalto n. 2/2024: Servizio di ricerca e selezione del personale

Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro

A tal fine, l’Affidatario deve esibire alla Stazione Appaltante e al RUP i giustificativi a comprova dell’effettiva variazione e l’analisi di incidenza dei nuovi prezzi, indicando le voci di prezzo per le quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e l’incidenza quantitativa rispetto alle prestazioni ancora da eseguirsi rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento della stipula dei Contratti Attuativi.

La Stazione Appaltante è tenuta a pronunciarsi, entro 60 (sessanta) giorni dall’istanza presentata dall’Appaltatore, sulla richiesta di revisione prezzi. La revisione prezzi è riconosciuta nel primo pagamento utile successivo all’autorizzazione della Stazione Appaltante.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, co. 1, del Codice Civile.

7.2. Resta salvo il diritto della Parte svantaggiata, al verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili non rientranti nella normale alea del contratto, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, che non abbia volontariamente assunto il rischio, richiedere la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali ai sensi dell’art. 9 del Codice.

ART. 8 – MODIFICHE CONTRATTUALI IN FASE DI ESECUZIONE

8.1. Sono ammesse le modifiche dei Contratti Attuativi in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 120 del Codice.

8.2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo dei Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante può imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 120, co. 9, del Codice.

8.3. Al verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, ulteriori e diverse da quelle di cui al precedente art. 7 (“Clausola Revisione Prezzi”), la Parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, conformemente a quanto previsto agli artt. 9 e 120, co. 8, del Codice.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio dei Contratti Attuativi oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze di cui al presente art. 8.3 che precede rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale.

La Parte che intende far valere la rinegoziazione dei Contratti Attuativi deve farne tempestiva richiesta al RUP, allegando tutti gli elementi utili a comprovare lo squilibrio contrattuale. Il RUP, sentita la Stazione Appaltante, formula, nel termine di 3 (tre) mesi dalla ricezione della richiesta, una proposta di nuovo accordo.

Appalto n. 2/2024: Servizio di ricerca e selezione del personale

Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro

La mera richiesta di rinegoziazione inoltrata ai sensi del comma precedente non autorizza la sospensione del servizio e l'Appaltatore deve garantire la prosecuzione delle attività sino alla formulazione della proposta di nuovo accordo, fatto salvo il verificarsi di uno dei casi espressamente previsti dell'art. 121 del Codice. Del periodo intercorso tra la proposizione della richiesta di rinegoziazione e la formulazione della proposta di nuovo accordo, il RUP terrà conto nell'avanzare la proposta di nuovo accordo medesima.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara espressamente di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i..

Infra.To accrediterà all'Aggiudicatario gli importi dovuti esclusivamente sul seguente/sui seguenti conti correnti dedicato/dedicatiintestati a presso la banca con le seguenti coordinate

Soggetti legittimati a operare sul conto

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all'art. 3 della Legge n. 136/2010 comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge, fatta salva in ogni caso la risoluzione dell'Accordo Quadro qualora Infra.To verifichi l'inadempimento di quanto previsto ai co. 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

L'Affidatario si impegna a:

- a) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'appalto e tutti i pagamenti relativi al presente Accordo Quadro ed ai Contratti Attuativi con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il codice CIG precedentemente indicato;
- c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3, co. 2, 3 e 4, della Legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste;
- d) inserire nei contratti con i propri subcontraenti apposite clausole con le quali essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla Legge n. 136/2010;
- e) dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore ha costituito e depositato presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva del valore di € *** pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, co. 4 del Codice, emessa da ****, in data ****, n. ****.

Appalto n. 2/2024: Servizio di ricerca e selezione del personale

Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro

ART. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA

Per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio del servizio, l'Affidatario ha consegnato a Infra.To prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, copia della polizza di assicurazione n. _____ con decorrenza dal _____ e termine il _____ emessa da _____ con massimale pari a € _____.

La polizza assicurativa dovrà coprire tutta la durata dell'incarico. In caso di cessazione di efficacia della polizza prima della scadenza dell'incarico, lo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1353 c.c.

L'Appaltatore è tenuto a documentare ad Infra.To l'avvenuto pagamento dei premi relativi alla polizza.

ART. 12 – PENALI

I singoli servizi di ricerca e selezione del personale devono essere espletati secondo i termini stabiliti da Infra.To, secondo le tempistiche di volta in volta individuate in ciascun Contratto Attuativo.

La completezza e l'efficacia delle attività svolte dall'Affidatario saranno sottoposte a valutazione/verifica da parte di Infra.To, la quale potrà allo scopo servirsi di proprio personale o di consulenti appositamente delegati.

Infra.To si riserva di applicare, previa contestazione scritta, una penale dallo 0,5% (zero virgola cinque per cento) al 1% dell'importo contrattuale, in caso di: i) modificazione della organizzazione del team e del responsabile del Team di lavoro, non comunicata e non accettata da Infra.To stessa, che non siano adeguate al team proposto in gara; ii) mancato rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza, segreto professionale, indipendenza obiettività, fatti salvi i casi di estrema gravità che determinano la risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'Affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto di Infra.To a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale complessivo. In tal caso, il Committente si riserva il diritto di risolvere l'Accordo Quadro.

ART. 13 – RISOLUZIONE

13.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, Infra.To ha diritto alla risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 122 del Codice, senza limiti di tempo, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale dell'Accordo Quadro che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. b) e c) del Codice, superamento delle soglie di all'art. 120, co. 2, del Codice;
- c) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, co. 3, del Codice, superamento delle soglie

Appalto n. 2/2024: Servizio di ricerca e selezione del personale

Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro

di cui al medesimo art. 120, co. 3, lett. a) e b), del Codice;

- d) l’Affidatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art. 94, co. 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- e) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla CGUE in un procedimento ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

13.2. Infra.To risolve l’Accordo Quadro qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del Codice.

13.3. L’Accordo Quadro può essere risolto dalla Stazione Appaltante a) in caso di mancata sottoscrizione di anche solo un Contratto Attuativo per fatto dell’Operatore Economico o l’inadempimento dell’Operatore Economico alla presa in consegna delle prestazioni relative a ciascun singolo Contratto Attuativo stipulato in dipendenza dell’Accordo Quadro così come disciplinato dall’art. 2 del presente Accordo Quadro, b) in caso di inadempimento, da parte dell’Appaltatore, di quanto previsto ai co. 8, 9 e 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 così come previsto nell’art. 9 del presente Accordo Quadro, nonché b) laddove l’ammontare delle penali per ritardato inadempimento da parte dell’Appaltatore superi il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale complessivo, così come indicato nell’art. 12 del presente Accordo Quadro. L’Accordo Quadro può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l’Affidatario il procedimento di cui all’art. 10 dell’All. II.14, del Codice. All’esito del procedimento, Infra.To, su proposta del RUP, dichiara risolto l’Accordo Quadro con atto scritto comunicato a mezzo pec all’Affidatario.

13.4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente art. 13.3, l’esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine di 10 (dieci) giorni, entro il quale eseguire la prestazione. Scaduto il termine assegnato e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l’inadempimento permanga, Infra.To risolve l’Accordo Quadro, con atto scritto comunicato a mezzo pec all’Affidatario, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 12.

13.5. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

13.6. Nei casi di risoluzione di cui all’art. 122, co. 1, lettere c) e d), e co. 2, 3 e 4 del Codice, le somme di cui all’art. 13.5 che precede sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo Quadro e, in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all’appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il

Appalto n. 2/2024: Servizio di ricerca e selezione del personale

Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro

nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, co. 2, primo periodo del Codice.

13.7. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione altresì dei Contratti Attuativi già sottoscritti.

ART. 14 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, co. 4-ter del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., Infra.To può recedere dall'Accordo Quadro e dai conseguenti Contratti Attuativi in qualunque momento purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi già eseguite, oltre al decimo dell'importo, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'All. II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Affidatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei medesimi.

ART. 15 – CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO, DEI RELATIVI CONTRATTI ATTUATIVI E CESSIONE DEI CREDITI.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), del Codice, la cessione del presente Accordo Quadro, dei relativi Contratti Attuativi, o parte di essi, non è ammessa. Ogni patto contrario è nullo.

Ai sensi dell'art. 120, co. 12, del Codice si applicano, per le cessioni dei crediti, le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i.

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, la cessione del credito deve essere stipulata, ai sensi dell'art. 6, co. 1, dell'All. II.14 del Codice, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Committente.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito per essere efficace e opponibile al Committente non deve essere da questi rifiutata con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

La Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'Accordo Quadro ed agli Accordi Attuativi con questi stipulati.

ART. 16 – DIVIETO SUBAPPALTO

Infra.To esclude che l'Affidatario possa affidare in subappalto parte delle attività in considerazione della natura strettamente fiduciaria e riservata dell'attività.

ART. 17 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DOCUMENTALI

Tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sono di proprietà del Committente, che potrà disporre, senza restrizioni, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e cessione, anche parziale.

Appalto n. 2/2024: Servizio di ricerca e selezione del personale

Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro

L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, qualsiasi informazione relativa al servizio affidato che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'Accordo Quadro, ai Contratti Attuativi o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema, forniti dal Committente o che siano stati preparati dall'Appaltatore per essere impiegati dal Committente.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

ART. 18 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti al presente Accordo Quadro e ai Contratti Attuativi, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del Codice, saranno devolute, laddove non risultino esperibili rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, alla giurisdizione e alla cognizione del giudice ordinario. È competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

ART. 19 – DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO

Agli effetti contrattuali, amministrativi e giudiziari del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, l’Affidatario dichiara il proprio domicilio legale in ____, Via ____ n. _____, PEC: ____.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi, fatte dal Responsabile Unico del Progetto, avvengono a mezzo PEC al domicilio eletto dall’Affidatario.

L’elezione del domicilio sarà dichiarata contestualmente alla stipula dell’Accordo Quadro o al verbale di inizio attività.

Eventuali comunicazioni dirette ai subcontraenti saranno comunque recapitate al domicilio dell’Aggiudicatario a mezzo PEC, all’indirizzo individuato come sopra e tempestivamente comunicato al Committente.

ART. 20 – TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini fiscali le prestazioni derivanti dal presente Accordo Quadro di cui ai singoli Contratti Attuativi sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi di legge.

L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committente, che opera in regime di *split payment*.

L’Affidatario dichiara, a tutti gli effetti di legge, che l’esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro ed ai Contratti Attuativi, viene effettuato nell’esercizio d’impresa, giusto l’art. 4 del D.P.R. citato, ed è soggetto all’IVA.

Appalto n. 2/2024: Servizio di ricerca e selezione del personale

Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro

Gli oneri previdenziali saranno dovuti laddove previsti.

ART. 21 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La registrazione del presente Accordo Quadro è prevista in caso d'uso.

Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'imposta di bollo è dovuta dall'Aggiudicatario in misura fissa in € **** ai sensi dell'Allegato I.4 Tabella A del Codice, mediante pagamento F24. La stessa ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con parere n. 446 del 9 ottobre 2023, in relazione alla eventuale fase di registrazione non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall'articolo 18, comma 10.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa vigente e applicabile in materia di trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla Protezione dei Dati n. 2016/679/UE (di seguito "Normativa Privacy"), in conformità con le disposizioni sancite dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., le Parti convengono che i dati personali acquisiti a qualsiasi titolo al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro e successivamente nel corso dell'esecuzione dello stesso mediante i Contratti Attuativi saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza al fine di poter dare attuazione al presente Accordo Quadro ed ai Contratti Attuativi, nonché nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati. A tale riguardo, le Parti si danno atto di essere reciprocamente dotate, *inter alia*, di dispositivi e sistemi di sicurezza idonei a proteggere i dati personali in proprio possesso, ivi compresi i dati personali reciprocamente acquisiti, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Per dati personali (di seguito "dati") deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, numero di identificazione, identificativo online.

I dati potranno essere comunicati a terzi in adempimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano i rapporti tra le Parti, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.

Il conferimento dei dati sopra indicati è indispensabile per consentire ai contraenti di provvedere a tutti gli adempimenti che, a norma di legge, dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, si rendono

Appalto n. 2/2024: Servizio di ricerca e selezione del personale

Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro

necessari per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del rapporto contrattuale.

La firma del presente Accordo Quadro comporta l'accettazione al conferimento e al trattamento dei dati.

Le Parti dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento sono i legali rappresentanti delle Parti, per i dati di rispettiva competenza.

ART. 23 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (cd. *pantouflage* o *revolving door*) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad *ex* dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di 3 (tre) anni e che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Appaltatore.

ART. 24 – VARIE

Il presente Accordo Quadro consta di fogli ** pari a ** pagine, oltre all'indice.

ART. 25 – ALLEGATI [da definire]

1. Offerta dell'Aggiudicatario;
2.

Le Parti sottoscrivono il presente Accordo Quadro apponendo la firma digitale che equivale a sottoscrizione di ogni singolo foglio e a sottoscrizione dell'intero documento nel suo complesso.

Per Infratrasporti.To S.r.l.

Prof. Ing. Bernardino Chiaia

Per l'Affidatario
